



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N°59 del 17/04/2020 registro generale

N.21 del Servizio

Oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO PER I GENITORI,
NELL'AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, ALLA DIPENDENTE
DELL'AREA FINANZIARIA SIG.RA S.C.**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di aprile nel proprio ufficio.

Determina N°59 del 17/04/2020

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO PER I GENITORI, NELL'AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, ALLA DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARIA SIG.RA S.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il termine del 31 marzo 2020 per l'approvazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 - All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), fissato dal D.M. 13 dicembre 2019, prorogato al **30 aprile 2020** dal D.M. 28 febbraio 2020, è stato ulteriormente prorogato al **31 maggio 2020** dal D.L. 18 del 17/03/2020 e che, per il medesimo periodo, è autorizzato il ricorso l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 7 del 14/01/2020, con la quale sono stati forniti ai Responsabili dei servizi gli appositi indirizzi per la gestione durante l'esercizio provvisorio.

Vista la richiesta inoltrata dalla dipendente in oggetto, inquadrata nella categoria C (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di Vigile Urbani presso l'Area Polizia Municipale, relativa alla fruizione di un periodo di congedo per i genitori, in conseguenza alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Dato atto che tale permesso, richiesto a posteriori, come consentito dalle disposizioni ministeriali emanate, viene riferito ai giorni 9, 10 e dal 19 al 23 marzo per un totale di n. 7 giorni;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, e s.m.e i, a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa;

Rilevato altresì che:

- la fruizione del nuovo congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il limite d'età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 e s.m.i., iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dal lavoro dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari;
- lo specifico congedo e la relativa indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano usufruendo di analoghi benefici;
- l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;

Osservato che le figlie della dipendente sono nate il 07/04/2016;

Viste le dichiarazioni fornite dalla dipendente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti e le modalità di fruizione del congedo rispetto all'altro genitore, come previsto dalla richiamata normativa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della scrivente Responsabile di Area ai sensi del Decreto n. 18 del 31/12/2019;

D E T E R M I N A :

- 1) di riconoscere alla dipendente in oggetto, inquadrata nella categoria C (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo presso l'Ufficio Anagrafe, il CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO sancito dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, e quindi, in base alla sua richiesta e alle successive comunicazioni intercorse, autorizzarla ad assentarsi dal lavoro nei giorni 9, 10 e dal 19 al 23 marzo per un totale di n. 7 giorni;
- 2) di prendere atto che alla stessa per il predetto periodo di assenza spetta il 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa e che la regolarizzazione dello stesso, stante il carattere postumo della richiesta, avverrà a valere sulla mensilità di aprile c.a.
- 3) di notificare copia della presente alla dipendente e alla Responsabile di Area.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

Luisella Bonaudo